2024/2407

16.9.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2407 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2024

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per il 2023 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090 ([2]), (UE) 2023/194 ([3]) e (UE) 2023/195 ([4]) del Consiglio.

(2) I contingenti di pesca per il 2024 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2023/194, (UE) 2023/2638 ([5]), (UE) 2024/257 ([6]) e (UE) 2024/259 ([7]) del Consiglio.

(3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca a esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2023. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2024 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.
([2]) Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2090/oj).
([3]) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj).
([4]) Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/195/oj)
([5]) Regolamento (UE) 2023/2638 del Consiglio, del 20 novembre 2023, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L, 2023/2638, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2638/oj).
([6]) Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).
([7]) Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj).

(6) Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/1661 ([8]) e (UE) 2023/2480 della Commissione ([9]) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2023 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2023 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Conformemente al punto 2 della comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ([10]) (di seguito gli «orientamenti»), e per garantire che in tali casi sia detratto l'intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione i quantitativi rimanenti al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2024 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(7) Il punto 1 degli orientamenti stabilisce che, ove applicabile, il calendario delle detrazioni previste in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca deve essere adeguato a quello stabilito per tali detrazioni dalle organizzazioni interessate. La raccomandazione 21-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali ([11]) e la raccomandazione 22-03 dell'ICCAT per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale ([12]) stabiliscono che qualsiasi superamento del contingente annuale adeguato nel 2022 debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024. Su tale base, le detrazioni (comprese quelle risultanti applicando i fattori moltiplicatori) dovute a un superamento accertato nel 2022 per lo stock di tonno obeso nell'Oceano Atlantico (BET/ATLANT) e per lo stock di pesce spada nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), entrambi gestiti dall'ICCAT, dovrebbero essere applicate solo nel 2024. È pertanto opportuno applicare le detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 a motivo del superamento, da parte del Portogallo, dei contingenti BET/ATLANT e SWO/AN05N nel 2022 sui rispettivi contingenti per il 2024. La disposizione di cui alla raccomandazione 22-03 si applica anche al superamento dei limiti annuali di cattura per SWO/AN05N nel 2023, che deve essere detratto dai limiti di cattura annuali per il 2025.

(8) Analogamente, la raccomandazione 19-05 dell'ICCAT, che istituisce un programma di ricostituzione del marlin azzurro ([13]), prevede che qualsiasi superamento dei limiti annuali di sbarco fissati per il 2023 sia detratto dai limiti di sbarco nel corso del 2025. Pertanto, le detrazioni dovute all'eccessiva pressione di pesca esercitata nel 2023 sullo stock di marlin azzurro nell'Oceano Atlantico (BUM/ATLANT) dovrebbero essere applicate solo nel 2025.

(9) Sulla base dei dati trasmessi dalla Francia, risulta che è stato superato il contingente condiviso per il 2023, pari a 129,840 tonnellate, istituito dal regolamento (UE) 2023/194 e assegnato ad «altri Stati membri» – tra cui la Francia – esclusivamente per le catture accessorie di pesce spada nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N_AMS). Considerando che la Francia ha dichiarato catture pari a 161,053 tonnellate nell'ambito del contingente «Altri Stati membri», è opportuno operare una detrazione dal contingente francese a causa di tale superamento. Tale detrazione dovrebbe essere applicata solo nel 2025 conformemente alla raccomandazione ICCAT 22-03.

([8]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione, del 24 agosto 2023, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 210 del 25.8.2023, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1661/oj).

([9]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2480 della Commissione, del 10 novembre 2023, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione (GU L, 2023/2480, 13.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2480/oj).

([10]) Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3).

([11]) Raccomandazione 21-01 dell'ICCAT che sostituisce la raccomandazione 19-02 che sostituisce a sua volta la raccomandazione 16-01 relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali. https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2022-01-e.pdf

([12]) Raccomandazione 22-03 dell'ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-02 che proroga e modifica la raccomandazione 17-02 per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale. https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2022-03-e.pdf

([13]) Raccomandazione 19-05 dell'ICCAT intesa a istituire un programma di ricostituzione per il marlin azzurro e il marlin bianco/aguglia imperiale (https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2019-05-e.pdf).

(10) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero ancora aver luogo a seguito dell'individuazione, per l'esercizio di detrazione in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(11) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2024 nei regolamenti (UE) 2023/194, (UE) 2023/2638, (UE) 2024/257 e (UE) 2024/259 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2024 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2023 (in tonnellate)	Sbarchi consentiti 2023 (quantitativo totale adattato in tonnellate) (1)	Totale catture 2023 (quantitativo in tonnellate)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3) (4)	Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in tonnellate)	Detrazioni da applicare nel 2024 (quantitativo in tonnellate)
DE	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	89,000	89,000	90,320	101,48 %	1,320	/	/	19,997	21,317
DK	HAD	*03 A-C	Eglefino	Acque dell'Unione della zona 3a (condizione speciale per HAD/2AC4.)	249,500	271,800	325,598	119,79 %	53,798	1,0	C	/	80,697
DK	HAD	03 A.	Eglefino	3a	2 892,000	2 682,402	2 732,065	101,85 %	49,663	/	C (6)	/	49,663
DK	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	4,288	N/P	4,288	1,0	/	/	4,288
DK	WHB	1X14	Melù	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14	61 646,000	77 238,647	82 097,607	106,29 %	4 858,960	/	/	/	4 858,960
ES	ALB	MED	Tonno bianco del Mediterraneo	Mar Mediterraneo	103,030	133,030	135,312	101,72 %	2,282	/	/	/	2,282
ES	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	22,770	49,770	55,108	110,72 %	5,338 (7)	1,0	/	/	N/D (7)
ES	COD	1N2AB.	Merluzzo bianco	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	2 321,000	2 562,590	2 562,586	100,00 %	– 0,004 (8)	/	/	60,063	60,063
ES	GHL	N3LMNO	Ippoglosso nero	NAFO 3LMNO	4 162,000	4 607,124	4 666,576	101,29 %	59,452	/	/	/	59,452

ES	HAD	1N2AB.	Eglefino	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	2,636	86,058	3 264,72 %	83,422	1,0	A	/	125,133
ES	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	78,129	N/P	78,129	1,0	A	/	117,194
ES	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	14,306	N/P	14,306	1,0	/	/	14,306
ES	RJU	8-C.	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona 8	10,000	10,000	12,138	121,38 %	2,138	1,0	/	/	2,138
ES	RJU	9-C.	Razza ondulata	Acque dell'Unione della zona 9	15,000	20,000	24,008	120,04 %	4,008	1,0	/	1,348	5,356
ES	SOL	7HJK.	Sogliola	7 h, 7 j e 7k	/	2,500	15,458	618,32 %	12,958	1,0	C	/	19,437
ES	SOL	8AB.	Sogliola	8a e 8b	6,000	7,000	19,988	285,54 %	12,988	1,0	C	/	19,482
FR	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	16,600	20,889	125,84 %	4,289	1,0	/	/	4,289
FR	HAD	1N2AB.	Eglefino	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	150,000	171,060	179,080	104,69 %	8,020	/	/	/	8,020
FR	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	36,000	36,000	44,547	123,74 %	8,547	1,0	/	/	8,547
FR	RJE	7FG.	Razza dagli occhi piccoli	7f e 7 g	24,000	10,701	23,296	217,70 %	12,595	1,0	/	/	12,595
FR	SWO	AN05N_AMS	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	129,840 (9)	129,840 (9)	161,053	124,03 %	31,213 (7)	1,0	/	/	N/D (7)
IT	ARA	GF19-21	Gambero viola	GSA 19-20-21 (Mar Ionio)	250,000	250,000	259,823	103,93 %	9,823	/	/	/	9,823
NL	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	21,593	34,653	160,48 %	13,060	1,0	/	/	13,060

PL	MAC	2A34-N	Sgombro	Acque dell'Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a	/	/	254,490	N/P	254,490	2,00	A	/	636,275
PT	BET	ATLANT	Tonno obeso	Oceano Atlantico	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	184,048	184,048
PT	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	64,738	N/P	64,738	1,0	/	/	64,738
PT	JAX	08C.	Suri/sugarelli	8c	188,000	100,000	101,605	101,60 %	1,605	/	/	/	1,605
PT	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	/	18,012	N/P	18,012	1,0	/	/	18,012
PT	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	50,792	50,792
PT	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	1 155,830	1 930,090	1 966,680	101,90 %	36,590 (7)	/	/	/	N/D (7)
PT	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone 8 e 9	1 696,000	1 551,000	1 573,265	101,44 %	22,265	/	/	/	22,265

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj), dei trasferimenti di contingenti dal 2022 al 2023 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj) e in conformità all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente* sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2021, 2022 e 2023. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5) Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.

(6) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(7) Da detrarre nel 2025 in linea con la pertinente raccomandazione ICCAT.

(8) Poiché l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile a questo stock, il quantitativo non utilizzato non può essere destinato a ridurre la detrazione dovuta nel 2024.

(9) Contingente di catture accessorie a disposizione di «altri Stati membri», tra cui la Francia.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2407/oj